Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR)"

AC 5

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con **

Indice

Norme fondamentali **3**

1. Rifinanziamento del fondo straordinario ex art. 27, dl 17/2022 per il periodo 2022-23 ** 3

2. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ** 4

3. Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da costi energia non coperti da assegnazioni statali ** 4

4. Deroga rendicontazione assegnazioni statali ex art. 158 TUEL ** 5

5. Extraprofitti comunali da energia rinnovabile ** 6

6. Semplificazione procedimento autorizzazione pannelli fotovoltaici ** 6

7. Pareri Autorità opere PNRR ** 7

8. Norma di chiarimento sugli affidamenti sotto-soglia per i Comuni non capoluogo ** 7

9. Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR, anche in funzione di RUP ** 8

10. Mobilità orizzontale ** 9

11. Proroga termini per edilizia scolastica ** 9

12. Unicità del sistema ReGiS per la rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR ** 10

Ulteriori norme 10

13. Utilizzo avanzo di amministrazione in fase di previsione 10

14. Utilizzo avanzi e oneri di urbanizzazione in deroga alla disciplina ordinaria 11

15. Utilizzo incassi da proventi violazioni al codice della strada (estensione al 2023 dell'art. 40-bis, dl 50/2022) 11

16. Sospensione quota capitale mutui MEF per il 2022-2023 12

17. Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche 13

Norme fondamentali

1. Rifinanziamento del fondo straordinario ex art. 27, dl 17/2022 per il periodo 2022-23 **

Aggiungere il seguente articolo XY:

1. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento.

2. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di un miliardo di euro per gli anni 2022 e 2023. Il riparto tra gli enti locali dell'incremento di cui al periodo precedente è effettuato, per 250 milioni di euro, di cui 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022 e, per i restanti 750 milioni di euro, sulla base delle proposte elaborate presso il tavolo tecnico di cui al comma 1, che possono comprendere assegnazioni integrative per il 2022 miranti a contrastare i casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2022, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 750 milioni di euro milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Motivazione

La proposta dispone, in primo luogo, la riattivazione del tavolo tecnico di confronto che tra il 2020 e il 2021 ha permesso di governare in modo condiviso e sulla base di informazioni adeguate la crisi pandemica. Lo scenario oggi determinato dalla crisi energetica e dalla ripresa dell'inflazione ha molti punti di contatto con le inedite difficoltà affrontate nello scorso biennio, in relazione alla necessità di assicurare le condizioni per la continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti locali e per la formazione dei bilanci di previsione 2023-25, oggi minacciati da aspettative fortemente negative.

In secondo luogo, la norma proposta stanzia un miliardo di euro per il sostegno agli enti locale a fronte degli incrementi dei costi energetici che stanno producendo un aggravio crescente sui bilanci locali. Secondo le stime basate sui dati di spesa del 1° semestre 2021, l'incremento annuo della bolletta energetica dei Comuni ammonta a oltre 1,5 miliardi di euro. La dinamica degli ultimi mesi e i ritardi nella trasposizione degli aumenti di molti contratti di fornitura di elettricità fanno temere che a fine anno l'aumento risulterà anche maggiore e persisterà almeno per tutto il primo semestre del 2023. Il dispositivo di aiuto economico proposto, da un lato integra le risorse già assegnate agli enti locali (820 mln. di euro per i Comuni e 200 mln. per le Città metropolitane e le Province, con un'ulteriore assegnazione di 250 mln. di euro e, dall'altro predispone una riserva di 750 mln di euro per affrontare due aspetti: gli effetti di disavanzo (o di peggioramento dei disavanzi) dovuti

all'incremento degli oneri energetici e il sostegno agli oneri aumentati relativi al primo semestre 2023.

Con questo dispositivo si vuole assicurare un contesto di condivisione interistituzionale e una prospettiva di necessaria prosecuzione dei sostegni finanziari a fronte di una condizione critica di cui in questa fase non sii può prevedere l'attenuazione.

2. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche **

Aggiungere il seguente articolo XY:

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato per l'anno 2022 di un importo pari a 500 milioni di euro, da ripartire entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano le stesse modalità, criteri di riparto e procedure di cui ai commi 1 e 1-*bis* del citato articolo 53 del decreto legge n. 73 del 2021. I valori reddituali considerati ai fini del presente riparto sono quelli relativi all'anno d'imposta 2019, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?opendata=yes.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Motivazione

La crisi energetica ed il conseguente aumento dei prezzi di energia elettrica e gas stanno mettendo a dura prova i bilanci familiari, sia per quanto riguarda l'area di maggiore debolezza socioeconomica, sia tra le famiglie con redditi più vicini alla media nazionale. L'approssimarsi della stagione invernale può acuire gli effetti di crisi sociale che sono solo in parte arginati dalle misure nazionali di contenimento delle diverse componenti delle bollette energetiche.

La norma proposta rinnova il dispositivo di aiuto alimentare, esteso ad altri generi di prima necessità familiare e al sostegno al pagamento di utenze e affitti, attivato per la prima volta nella fase iniziale della pandemia da virus Covid-19 (OCDPC n. 658 del marzo 2020) e poi rinnovato in due occasioni, da ultimo con il dl n.73/2021.

La proposta necessita di copertura finanziaria per 500 milioni di euro sul 2022.

3. Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da costi energia non coperti da assegnazioni statali **

All'art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere in fine il seguente periodo:

"Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2019."

Motivazione

I diversi contributi straordinari concessi agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati non copriranno integralmente gli aumenti di spesa derivanti dall' emergenza "caro bollette", generando ulteriori tensioni nel conseguimento degli equilibri di parte corrente.

Per un certo numero di enti tale sopravvenuta criticità comporterà ritardi di pagamento non dovuti ad una deficitaria gestione amministrativa e contabile, determinando a stretto giro l'obbligo di un maggiore accantonamento al FGDC e, pertanto, un ammontare minore di risorse effettivamente disponibili per gli equilibri di bilancio.

Tenuto conto della condizione di sofferenza finanziaria sopra brevemente richiamata, l'emendamento proposto intende favorire la programmazione degli equilibri di bilancio senza sacrificare ulteriormente le spese da sostenere per garantire i servizi essenziali.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

4. Deroga rendicontazione assegnazioni statali ex art. 158 TUEL **

Aggiungere il seguente articolo XY:

All'articolo 112-*bis,* comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Per il medesimo anno," sono sostituite dalle seguenti parole: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022,";
b) sono aggiunte in fine le seguenti parole, ", nonché le risorse trasferite nel 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas."

Motivazione

La modifica proposta intende annullare anche per gli anni 2021 e 2022, come già opportunamente concesso dal Legislatore per l'anno 2020, l'obbligo in capo agli enti locali di presentare all'Amministrazione erogante la rendicontazione ex articolo 158 TUEL dei contributi straordinari ricevuti per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. L'esonero è inoltre esteso ai contributi assegnati nel 2022 per sostenere il caro bollette.

A giustificazione ulteriore della modifica normativa qui presentata, si ricorda che per i contributi straordinari in questione gli enti locali beneficiari sono già tenuti a trasmettere apposite certificazioni alla Ragioneria generale dello stato.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

5. Extraprofitti comunali da energia rinnovabile **

Aggiungere il seguente articolo XY:

(Compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica – Perimetro applicazione degli extraprofitti impianti a fonte rinnovabile)

All'articolo 15-*bis*, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

"Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici.".

Motivazione

La norma attuale sugli "extraprofitti" derivanti da energia rinnovabile prevede la restituzione, su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, soggetti pubblici vari come le ASL, e con casistiche molto articolate di regime tariffari e potenza di impianto/tipologia di fonte, dei maggiori ricavi generati da impianti rinnovabili di proprietà degli enti locali. L'applicazione di una compensazione ha importanti ripercussioni sul bilancio dei Comuni, già duramente provati dal caro energia, generando in molti casi un elevato rischio di default. Ma a nostro avviso è errato applicare tale norma a soggetti pubblici, in particolare agli enti locali, nello specifico il concetto di extraprofitto, dal momento che i proventi derivanti dalla vendita di energia sono utilizzati esclusivamente per la collettività, nell'interesse pubblico e l'erogazione di servizi pubblici essenziali. Il meccanismo è stato prorogato nella durata dell'applicazione fino a giugno 2023 dall'art. 11 comma 1 del Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 cd "Aiuti Bis".

6. Semplificazione procedimento autorizzazione pannelli fotovoltaici **

Aggiungere il seguente articolo XY:

Al comma 5 dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole da "*a eccezione*" a "*del medesimo codice*" sono soppresse;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi e sostituiti dal seguente periodo:

"In presenza di impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del presente decreto, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.".

Motivazione

L'articolo 9 del Dl 17/2022, convertito in legge n. 34/2022, modificando il comma 5 dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 28/2011, semplifica l'installazione di impianti solari, fotovoltaici e termici sugli edifici al fine di aumentarne l'approvvigionamento

energetico derivante da fonti rinnovabili e contenerne i costi nel periodo di grave crisi del settore che il Paese sta vivendo. La norma prevede quindi che tali impianti siano classificabili come interventi di manutenzione ordinaria e non necessitano di autorizzazione paesaggistica. Fanno eccezione gli impianti installati nei centri storici e soggetti a vincolo paesaggistico e culturale. Ciò impedisce un reale sviluppo di tali impianti rispetto a vincoli su immobili ritenuti di preminente interesse pubblico con decreti ministeriali molto datati e, in alcuni casi, anacronistici rispetto alla reale antropizzazione del territorio.

La proposta serve a superare tale criticità e a consentire la realizzazione di tali impianti anche in tali aree con una relazione di un tecnico abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

7. Pareri Autorità opere PNRR **

Aggiungere il seguente articolo XY:

1. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

Motivazione

La norma è necessaria per accelerare il rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente da parte di tutte le Autorità pubbliche, rispetto a progetti già finanziati da PNRR e PNC che rischiano altrimenti di rimanere bloccati per dinieghi che non contemperano l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR con l'interesse prevalente che si intende tutelare.

8. Norma di chiarimento sugli affidamenti sotto-soglia per i Comuni non capoluogo **

Aggiungere il seguente articolo XY:

All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".

Motivazione

La norma integra l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, precisando l'ambito di applicazione dell'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle forme di aggregazione e modalità indicate da tale disposizione normativa, così come modificata

dall'articolo 52, comma 1, lettera a), alinea 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini dell'acquisizione di servizi, forniture e lavori nell'ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC.

Il testo consolidato dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del d.l. n. 32/2019 conserva la natura di norma speciale e trova applicazione nelle more dell'adozione della nuova disciplina in tema di riduzione, rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti.

9. Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR, anche in funzione di RUP **

Aggiungere il seguente articolo XY:

1. Le assunzioni effettuate dai comuni e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, e ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sono effettuate non oltre la misura complessiva massima del 50 per cento della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, in deroga ai limiti percentuali di cui all'art. 110, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del Pnrr, al personale assunto con contratto a tempo determinato ex articolo 110 del TUEL, in deroga ad ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Motivazione

I più recenti provvedimenti in materia di potenziamento amministrativo della Pubblica amministrazione per l'attuazione del PNRR attraverso assunzioni a tempo determinato di personale dotato di specifiche professionalità hanno previsto che tali assunzioni straordinarie possono essere effettuate in deroga ad una serie di disposizioni di carattere finanziario e ordinamentale. Tuttavia, rispetto agli Enti locali, non è stata prevista la deroga ai limiti posti dall'art. 110, comma 2, TUEL, che stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati "in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva".

L'emendamento è finalizzato ad ampliare le deroghe assunzionali per il personale a tempo determinato dotato di specifiche professionalità per l'attuazione del PNRR in deroga anche a questa specifica limitazione percentuale, prevista solo per gli Enti locali ed assente negli altri comparti.

In materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato su posizioni di ruolo, agli enti locali si applica l'articolo 110 TUEL. Si chiede, con la presente proposta emendativa di estendere agli enti locali gli aumenti percentuali già introdotto dal DL 80/2021 per tutte le altre pubbliche amministrazioni per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato necessari per l'attuazione del PNRR.

Infine, per accelerare la realizzazione degli investimenti di cui sono soggetti attuatori gli enti locali, con il comma 3, si prevede la possibilità, in deroga ad ogni altra disposizione, di poter affidare incarichi di RUP anche a personale assunto con contratti a tempo determinato ex articolo 110 del TUEL.

L'emendamento non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria per queste assunzioni di personale è individuata nelle specifiche norme speciali che le disciplinano.

10. Mobilità orizzontale **

Aggiungere il seguente articolo XY:

1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituire le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" con le seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

Motivazione

Il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri.
L'emendamento proposto ha quindi la finalità di garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire ila percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche.
L'emendamento non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto, ampliando le possibilità di ricorrere a comandi e distacchi, riduce la necessità di ricorrere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

11. Proroga termini per edilizia scolastica **

All'articolo 5 aggiungere infine il seguente comma:

6 bis. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 7 marzo 22, è differito al 31 marzo 2023.

Motivazione

Con l'emendamento si chiede il differimento del termine unico di aggiudicazione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti progetti in essere del PNRR. Si tratta degli interventi

autorizzati con i decreti del Ministro dell'istruzione 5 giugno 2020, n. 24; 25 luglio 2020, n. 71; 7 gennaio 2021, n. 10; 8 gennaio 2021, n. 13; 11 gennaio 2021, n. 14; 23 giugno 2021, n. 192 e 15 luglio 2021, n. 217.
Il differimento si rende necessario poiché per tali interventi non sono ancora perfezionati gli accordi di concessione e, per alcuni di essi, il nuovo "termine unico" risulta anticipato rispetto alle scadenze precedentemente individuate.

12. Unicità del sistema ReGiS per la rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR **

Aggiungere il seguente articolo XY:

Al comma 1043 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2022, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati informaticamente in ReGiS e di essi non può essere richiesta una comunicazione plurima".

Ulteriori norme

13. Utilizzo avanzo di amministrazione in fase di previsione

All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "*da COVID-19,*" sono inserite le parole "*nonché degli aumenti degli oneri per energia elettrica e gas,*";

b) le parole "*all'anno 2022*" sono sostitute dalle seguenti parole "*agli anni 2022 e 2023*";

c) le parole "*accertato con l'approvazione del rendiconto 2021*" sono sostituite dalle seguenti parole "*accertato, rispettivamente, con l'approvazione dei rendiconti 2021 e 2022*";

d) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, e all'80 per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

Motivazione

L'emendamento proposto ripropone anche per l'anno 2023 una deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 2 del TUEL inerenti all'utilizzo dell'avanzo disponibile, altrimenti consentito in via ordinaria solo con variazione di bilancio successiva all'approvazione del medesimo.

La proroga si rende altresì necessaria, così come già previsto per il 2022, al fine di evitare significativi tagli di spesa in fase di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, già indebolito dai persistenti effetti sia della pandemia sia della crisi internazionale sopravvenuta. A tal proposito si sottolinea che la possibilità di programmare ex ante l'utilizzo degli avanzi disponibili consente agli enti locali di fronteggiare con maggiore efficacia gli aumenti di spesa connessi al caro bollette.

La norma proposta permette di agire nel senso sopra indicato anche nella fase precedente alla formale approvazione del rendiconto sulla base di percentuali prudenziali di applicazione degli avanzi disponibili presunti o in via di proposizione all'organo consiliare.

14. Utilizzo avanzi e oneri di urbanizzazione in deroga alla disciplina ordinaria

Aggiungere il seguente articolo XY:

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Motivazione

L'emendamento proposto mira a consentire, per il biennio 2022 e 2023, la possibilità di utilizzare sia la quota libera dell'avanzo di amministrazione sia i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste per fronteggiare i maggiori oneri sostenuti dagli enti locali per l'aumento dei prezzi nel settore energetico.

È infatti prevedibile che i contributi straordinari concessi agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati non copriranno integralmente gli aumenti di spesa derivanti dall'emergenza "caro bollette", generando ulteriori tensioni nel conseguimento degli equilibri di parte corrente, da qui la finalità perseguita con la presente proposta emendativa che consente di mobilitare al medesimo scopo risorse proprie degli enti locali.

15. Utilizzo incassi da proventi violazioni al codice della strada (estensione al 2023 dell'art. 40-bis, dl 50/2022)

All'art. 40-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "*per il solo anno 2022*" sono sostituite dalle seguenti parole "*per gli anni 2022 e 2023*";

b) al comma 2, le parole "*dell'esercizio 2022*" sono sostituite con le seguenti parole "*degli esercizi 2022 e 2023*".

Motivazione

In ragione dei significativi aumenti di costo per l'energia che persisteranno anche durante l'esercizio finanziario 2023, le modifiche proposte sono volte a consentire l'utilizzo degli importi riscossi in conto competenza, per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento gestiti dai medesimi enti, anche a copertura delle maggiori spese sostenute per energia elettrica e gas.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

16. Sospensione quota capitale mutui MEF per il 2022-2023

Aggiungere il seguente articolo XY:

1. Il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2022 successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 luglio 2023, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento attualmente prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento delle maggiori spese connesse all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 112, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eventualmente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione risultante al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per finanziare la maggiori spese dovute all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2022, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 260 milioni di euro, di cui 130 milioni per l'anno 2022 e 130 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Motivazione

La misura proposta determina la sospensione del pagamento della quota capitale dei cd "mutui MEF" (la parte dei mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti che conserva la titolarità del Mef), con conseguente alleggerimento degli oneri di restituzione del debito e facilitazione del mantenimento degli equilibri di parte corrente degli enti locali.

*In particolare, (**comma 1**) viene replicato il dispositivo già utilizzato in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che prevede il **posticipo del pagamento***

***della quota capitale delle rate dei c.d "Mutui Mef"**, in scadenza nel 2022 e 2023, alla fine del periodo di ammortamento.*

*Il **comma 2** vincola l'utilizzo dei risparmi agli interventi finalizzati al pagamento dei maggiori costi delle utenze per l'energia elettrica e gas. Per l'efficacia della norma deve essere pertanto ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per "interventi" di parte corrente. Lo stesso comma 2 consente di impiegare per copertura di maggiori spese energetiche i risparmi prodotti dalla sospensione del rimborso dei "Mutui Mef" decisa per il 2020, per la parte non utilizzata per spese da emergenza epidemiologica e confluita in avanzo di amministrazione vincolato.*

*Il dispositivo di sospensione non si applica (**comma 3**) alle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, e successivi rifinanziamenti, nonché alle posizioni debitorie degli enti colpiti da eventi sismici già oggetto di differimento.*

17. Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".

2. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e 2021" sono sostituite con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024"

b) le parole "e al quarto" sono sostituite con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.".

3. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

4. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Motivazione

*Il **comma 1** estende fino al 2025 la possibilità di **utilizzare liberamente**, quindi anche per spesa corrente, **i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione** dei mutui.*

*Il **comma 2** proroga per un ulteriore biennio il differimento della corresponsione dei ratei di mutuo da parte dei Comuni del **cratere sismico del Centro Italia***

*Il **comma 3** è finalizzato a facilitare le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali, per il 2023, di **deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo**.*

*Il **comma 4** interviene nella facilitazione dell'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2022/2023 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001. La norma dispone inoltre che le sospensioni in questione non rendano necessario il rilascio di nuove garanzie, prorogando (di un anno) le garanzie già originariamente prestate, in coincidenza con l'allungamento della durata del mutuo eventualmente stabilito dall'accordo.*